

ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GUANTI

AD USO SANITARIO - ID20PRE024 CUC AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

LOTTI SOSPESI N. 2-11-14

TRA

- l'Ing. Luciano Zanelli, nato a Udine il 21/09/1960 domiciliato per la carica presso la Centrale Unica di Committenza regionale (di seguito CUC per brevità), con sede in Trieste, Corso Cavour n. 1, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto della CUC, soggetto aggregatore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia istituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 455 della Legge 296/2006 e della L.R. 12 dicembre 2014, n. 26 articoli da 43 a 55, C.F. 80014930327, P. IVA 00526040324, in qualità di Direttore del Servizio Centrale Unica di Committenza, giusto Decreto del Direttore centrale Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi n. 359/PADES del 20/09/2019

E

- il Sig. Luciano Buson, interviene nel presente atto in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della "Clini-Lab Srl", con sede in Conselve Padova (PD), Via II Strada n. 14, C.F. 01857820284 /P.I. 01857820284 come risulta da dichiarazione rilasciata in copia conforme all'originale, conservata agli atti dell'ARCS (di seguito, Fornitore).

PREMESSO

- che per effetto della L.R. 17 dicembre 2018 n. 27 le funzioni dell'Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi (di seguito EGAS), di cui all'art. 7 della L.R. 16 ottobre 2014, n. 17, sono transitate dal 1° gennaio 2019, all'Azienda regionale di coordinamento per la salute (di seguito ARCS);
- che l'art. 4 della L.R. n. 27/2018, prevede che l'ARCS fornisca il supporto

per acquisti centralizzati di beni e servizi per il Servizio sanitario regionale e acquisti di beni e servizi per conto della Direzione centrale competente in materia di salute, politiche sociali e disabilità nonché svolga le attività tecnico specialistiche afferenti alla gestione accentrata di funzioni amministrative e logistiche;

- che l'ARCS subentra nel patrimonio e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'EGAS che è stato contestualmente soppresso;

- che nel quadro dell'accordo quadro s'intendono per:

- **CUC**: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA REGIONALE, soggetto aggregatore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

- **ARCS**: l'Azienda Regionale di Coordinamento per la Sanità, così come istituita dalla L. R. n. 27/2018;

- **Fornitore**: operatore economico che, a seguito della partecipazione alla procedura di gara per l'affidamento di un appalto pubblico, ha presentato offerta ed è stato individuato, sulla base dell'applicazione dei criteri di selezione indicati dal D.Lgs. 50/2016 e dagli atti di gara, quale aggiudicatario della fornitura di beni/servizi;

- **Accordo Quadro**: accordo stipulato dalle parti per la fornitura in parola, compresi tutti gli allegati ed i documenti che ne fanno parte integrante;

- **Contratto derivato** (singolo contratto): accordo con il quale le Aziende del SSR, attraverso le Unità Ordinanti, esplicano la loro facoltà di aderire all'Accordo Quadro, qualora sussista la necessità di approvvigionamento in relazione al servizio/fornitura oggetto dell'Accordo Quadro medesima e sulla base dei propri fabbisogni, impegnando il Fornitore alla prestazione dei servizi e/o forniture richiesti;

- **Ordine:** l'acquisto di beni e/o servizi avverrà da parte dell'Unità Ordinante tramite l'Ordine, ovvero un'offerta d'acquisto che potrà essere relativa a quantità determinate - singolo ordinativo - oppure potrà esplicarsi in base ad un programma-abbonamento concordato con le Aziende del SSR.

- che Gli Enti/Aziende del SSR che potranno aderire al presente Accordo

Quadro sono:

- ARCS: l'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute;
- IRCCS "Burlo Garofolo" di Trieste;
- IRCCS "Centro di riferimento oncologico" di Aviano;
- Azienda sanitaria Friuli Occidentale - AS FO (ex Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" - AAS.5);
- Azienda Sanitaria universitaria Giuliano Isontina - ASU GI (ex Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste - ASUI.TS - e parte dell'ex Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" - AAS.2 - relativamente alle strutture operanti nell'ambito del distretto alto isontino e del distretto basso isontino ed alle sedi ospedaliere di Gorizia e Monfalcone);
- Azienda Sanitaria universitaria Friuli Centrale – ASU FC (ex Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine – ASUI.UD -, parte dell'ex Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" - AAS.2 - relativamente alle strutture operanti nell'ambito del distretto est e del distretto ovest ed alle sedi ospedaliere di Latisana e di Palmanova, nonché ex Azienda per l'Assistenza Sanitaria n 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli" - AAS.3);
- che con Determinazione Dirigenziale ARCS n. 796 del 11/11/2021 e n.

908 del 22/12/2021 si è provveduto ad indire la gara a procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per l'affidamento della fornitura di GUANTI AD USO SANITARIO per un periodo di 12 mesi – ID.20PRE024 CUC FVG e che con la determinazione su citata, sono stati approvati integralmente i seguenti documenti:

“Disciplinare di gara”;

“Schema di accordo quadro”;

“Capitolato tecnico”;

- che con la Determinazione Dirigenziale ARCS n. 605 del 20/09/2022 di aggiudicazione definitiva, sono stati anche dichiarati i lotti deserti e la sospensione dell'aggiudicazione dei lotti nn. 2, 11, e 14;
- che al termine della procedura di verifica da parte della commissione relativamente alle contestazioni pervenute sui lotti n. 2, 11 e 14, con Determinazione Dirigenziale ARCS n. 140 del 02/03/2023, è stato disposto di aggiudicare tra l'altro i lotti riportati in tabella, per un importo complessivo presunto pari ad € 1.235.832,00 IVA esclusa ed è stato disposto l'affidamento della fornitura in via definitiva con riserva di efficacia a favore del Fornitore alle condizioni di seguito riportate:

CIG	POSIZIONE	LOTTO	IMPORTO PRESUNTO DEL LOTTO
8965947586	1	2	€ 156.912,00
89659800C3	2	11	€ 139.920,00
89659919D4	3	14	€ 939.000,00

- che il Fornitore ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i prodotti oggetto del presente accordo quadro ed eseguire gli **Ordini** alle condizioni, modalità e termini stabiliti dallo Schema di accordo quadro e

Capitolato Tecnico, allegati alla procedura;

- che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente accordo quadro che anche se non materialmente allegati al presente atto, ne fanno parte integrante;
- che ai sensi e per gli effetti della L. 22.11.2002 n. 266 è stato acquisito, per la stipulazione del presente accordo quadro, il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) attestante la regolarità contributiva del Fornitore, conservato agli atti dell'Ente;
- che a garanzia dell'esatto adempimento degli impegni assunti con il presente accordo quadro o previsti negli atti da questo richiamati, il Fornitore ha prestato, in conformità all'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i., apposita cauzione definitiva a mezzo polizza fideiussoria n. 820016.91.020483 rilasciata da BCC Assicurazioni S.p.A., domiciliata in Milano, per l'importo di € 61.791,60 (euro sessantunomilasettecentonovantuno/60) emessa in data 09/03/2023;
- che sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara;
- che in relazione ai rischi da interferenza l'Azienda del SSR, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, provvederà, se del caso, prima dell'emissione "Contratto derivato", a redigere il Documento di valutazione dei rischi da interferenze;
- che il Fornitore è stato sottoposto alle verifiche ai sensi della vigente normativa antimafia, e che nelle more dell'acquisizione del certificato antimafia, CUC si avvale della facoltà prevista all'articolo 92, comma 3 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii, di procedere alla stipulazione della presente Convenzione e di recedere dalla stessa nel caso di certificato antimafia emesso dalla Banca Dati

Nazionale Unica della Documentazione Antimafia con eventuali risultanze;

- che ai sensi dell'art. 3 co. 8 della legge 136/2010 è stata presentata da parte del Fornitore la dichiarazione di esplicita assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, corredata dagli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

VISTI

Il Disciplinare di gara, lo Schema di accordo quadro, il Capitolato tecnico e relativi allegati, conservati agli atti dell'ARCS e qui integralmente richiamati;

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1 - (Valore delle premesse e degli allegati)

Sono approvate, riconosciute e confermate le premesse narrative all'accordo quadro, nonché tutti gli atti ivi richiamati da considerarsi come parte integrante e sostanziale del presente atto e sono fonti delle obbligazioni oggetto del medesimo anche se non materialmente allegati, il Capitolato tecnico e relativi allegati, l'Offerta tecnica e l'Offerta economica presentata dal Fornitore in sede di gara, i quali sono conservati agli atti dell'ARCS e di cui le parti dichiarano di avere piena rappresentazione e cognizione e di non aver nulla da eccepire in ordine al loro contenuto con espressa e concorde rinuncia a qualsiasi azione ad essi relative.

Art. 2 - (Oggetto e Valore dell'Accordo Quadro)

L'accordo quadro disciplina l'affidamento della fornitura di GUANTI AD USO SANITARIO per un periodo di 12 mesi – ID20PRE024 CUC FVG LOTTI N. 2-11-

La denominazione dei singoli Enti/Aziende del SSR e i fabbisogni presunti sono specificati nel file “Allegato al Capitolato Tecnico” di gara.

La fornitura di che trattasi è articolata in LOTTI, specificati nel file “Allegato al Capitolato Tecnico” di gara, corrispondenti ai prodotti posti in gara nelle quantità e con i requisiti prescritti.

Nel medesimo file “Allegato al Capitolato Tecnico” di gara sono altresì indicati i prezzi base fissati quale soglia massima per ciascun lotto.

Con l'accordo quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende aderenti all'accordo quadro a fornire tutte le prestazioni, dettagliatamente descritte nel Capitolato tecnico e nell'Offerta tecnica proposta in sede di gara, nella misura richiesta dalle Aziende stesse mediante l'invio dei Contratti derivati (vedere “Allegato A”), il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile pari ad euro 1.235.832,00 dell'accordo quadro - come specificato nella tabella sotto riportata, IVA esclusa - nei termini di durata indicata all'art. 5.

CIG	POSIZIONE	LOTTO	IMPORTO PRESUNTO DEL LOTTO
8965947586	1	2	€ 156.912,00
89659800C3	2	11	€ 139.920,00
89659919D4	3	14	€ 939.000,00

Art.3(Titolare della procedura e soggetti contraenti)

Con il Fornitore di ciascun singolo Lotto, la CUC istituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 455 della legge 296/2006, per conto delle Aziende del servizio sanitario del Friuli Venezia Giulia, stipula l'accordo quadro, con il quale verrà regolamentata la fornitura in oggetto, nei limiti dell'importo citato in premessa.

I singoli contratti vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Aziende del SSR

interessate ed il Fornitore attraverso l'emissione dei "Contratti derivati" (vedere allegato "F").

Le Aziende del SSR potranno utilizzare l'accordo quadro mediante i "Contratti derivati", sottoscritti da persona autorizzata (Unità Ordinante) ad impegnare la spesa dell'Amministrazione stessa e inviati al Fornitore.

In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza dell'accordo quadro, i singoli contratti con le Aziende del SSR si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei "Contratti derivati".

Con la stipula dell'accordo quadro, il Fornitore è obbligato ad accettare, mediante adempimento, i "Contratti derivati" emessi dalle Aziende del SSR che utilizzeranno l'accordo quadro medesimo sino a concorrenza dell'importo massimo di aggiudicazione previsto.

Il predetto importo massimo riferito a ciascun singolo Lotto, è da considerarsi non garantito e quindi non vincolante per la CUC e per le Aziende del SSR che, pertanto, non risponderanno nei confronti del Fornitore in caso di "Contratti derivati" inferiori ai suddetti importi massimi complessivi. Peraltra, dei predetti importi massimi stabiliti per ciascun singolo Lotto, nulla viene garantito al Fornitore, atteso che le Aziende del SSR, hanno l'obbligo di fare ricorso agli accordi quadro stipulati dalla CUC per tramite di ARCS solo a seguito della valutazione della necessità di acquisire la fornitura.

Gli effettivi importi saranno determinati, sino a concorrenza dell'importo massimo riferito a ciascun singolo Lotto, in base ai "Contratti derivati" deliberati dalle Aziende del SSR che utilizzeranno l'accordo quadro.

L'accordo quadro relativo a ciascun singolo Lotto non è fonte di alcuna obbligazione per la CUC nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente

previste, contenendo l'accordo quadro stesso le condizioni generali dei contratti di fornitura conclusi dalle singole Aziende del SSR contraenti con l'emissione dei "Contratti derivati".

Il corrispettivo per le prestazioni contrattuali relativo a ciascun Contratto derivato e, quindi, dei singoli contratti attuativi dell'accordo quadro, è determinato sulla base dei parametri di prezzo e quantità aggiudicati.

Per quanto riguarda la fase di gestione ed esecuzione dei "Contratti derivati", si rimanda a quanto previsto dal D.Lgs 50/2016 (art. 31 comma 1, nonché artt. 100 e seguenti).

Il luogo di esecuzione della fornitura sarà il territorio regionale del Friuli Venezia Giulia, presso le sedi e gli uffici degli Enti del SSR e/o presso il Magazzino Centralizzato dell'ARCS.

L'accordo quadro detta le condizioni generali del contratto derivato concluso tra l'Azienda del SSR e il Fornitore.

Art. 4 - (Variazioni nell'esecuzione contrattuale e revisione prezzi)

I dati di attività/consumo indicati nel presente Capitolato sono stati calcolati in base all'andamento storico con opportuni fattori di correzione ed in ogni caso devono sempre intendersi presunti ed indicativi, per cui l'esecuzione contrattuale potrà subire variazioni, in aumento o in diminuzione nel corso del periodo contrattuale, dovuti anche alle modifiche negli assetti organizzativi dei singoli Enti del SSR interessati.

Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata dell'Accordo Quadro, sia in esaurimento l'importo massimo indicato per ciascun Lotto, all'aggiudicatario di ciascun Lotto potrà essere richiesta un'estensione contrattuale nella misura prevista dal bando di gara.

Al fine di permettere l'adeguamento dei fabbisogni contrattuali al mutare del dato epidemiologico, è prevista la facoltà, in capo alla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di disporre l'aumento delle prestazioni oggetto di contratto fino alla concorrenza massima del 50% dell'importo complessivo del contratto, fermo restando tuttavia che, come precisato negli atti di gara, la stipula dell'accordo quadro non vincola in alcun modo l'ente contraente all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni.

Le Amministrazioni contraenti hanno la facoltà di richiedere, in relazione ai "Contratti derivati" emessi, un aumento o una diminuzione dell'ammontare degli stessi, fino alla concorrenza di un quinto degli importi ordinati, senza che a fronte delle richieste di aumento o diminuzione di tali importi, nei limiti sopra indicati, il Fornitore possa avanzare alcuna pretesa per maggiori compensi, indennizzi e/o risarcimenti. Le variazioni in aumento degli importi dei "Contratti derivati" potranno essere disposte dalle Amministrazioni contraenti stesse, ed il Fornitore sarà obbligato ad eseguirle, solo ove non sia ancora esaurito l'importo massimo, anche incrementato, previsto per ciascun Lotto indicato nel relativo Accordo Quadro.

La riduzione apportata agli importi indicati nei "Contratti derivati" comporta di conseguenza una corrispondente riduzione degli importi impegnati per ciascun Lotto. In particolare, gli incrementi o decrementi andranno ad incidere sul residuo dell'importo massimo spendibile stabilito in Accordo Quadro.

Nel caso di esaurimento dei quantitativi previsti dall'Accordo Quadro, ogni eventuale ordine eccedente non potrà essere evaso nell'ambito dell'Accordo Quadro e dovrà essere tassativamente segnalato all'ARCS da parte della ditta

interessata. Eventuali varianti ed integrazioni dovranno essere espressamente concordate con l'ARCS.

Qualora durante la durata dell'Accordo Quadro la ditta introduca in commercio:

- nuovi dispositivi analoghi a quelli oggetto della fornitura che presentino migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità (aggiornamenti tecnologici),

- un ampliamento della gamma di misure/calibri dei prodotti oggetto della fornitura,

potrà inoltrare una proposta formale all'ARCS (Sc Gestione servizi logistico alberghieri), corredata dalla documentazione tecnica dei prodotti oggetto di aggiornamento, alle medesime condizioni negoziali, in affiancamento e/o sostituzione parziale o totale di quelli aggiudicati,

Solo a seguito della conclusione del procedimento di verifica di equivalenza autorizzata da ARCS la ditta potrà consegnare la nuova merce proposta.

Eventuali consegne di merce difforme dai prodotti aggiudicati in sede di gara, non preventivamente autorizzate dall'ARCS, saranno oggetto di penale ai sensi dell'art. 9 del presente Schema di Accordo Quadro.

Ogni possibilità di apportare modifiche ai contratti nel corso di validità degli stessi è disciplinata dall'art. 106 D.lgs 50/2016. Per quanto riguarda la previsione di cui al comma 1 lett. a) di detto articolo, si rimanda a quanto eventualmente previsto in Capitolato tecnico, anche per ciò che concerne eventuali clausole di revisione dei prezzi, fermo restando che per tutto il primo anno di durata contrattuale i prezzi praticati dalla ditta aggiudicataria resteranno fissi ed invariati. Eventuali revisioni dei prezzi avranno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di ricezione, da parte

dell'ARCS, della relativa domanda, qualora ne ricorrono i presupposti.

Si rimanda al successivo art. 5 per ciò che concerne eventuali opzioni di proroga e rinnovi.

Art. 5 - (Durata della fornitura)

L'Accordo Quadro stipulato con l'aggiudicatario di ciascun singolo Lotto ha durata di 12 mesi dalla data della sua attivazione.

L'Accordo Quadro si intenderà comunque scaduto qualora sia esaurito l'importo massimo, anche eventualmente incrementato, previsto per il Lotto di riferimento.

Gli Enti del SSR potranno aderire all'Accordo Quadro mediante "Contratti derivati" nel periodo di tempo di validità dell'Accordo Quadro stesso (ovvero dalla data di attivazione alla data di scadenza). La durata del singolo contratto derivato non potrà eccedere la scadenza dell'Accordo Quadro.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 35 comma 4 del D.lgs 50/2016, l'Accordo Quadro, alla scadenza, su richiesta dell'ARCS, potrà essere rinnovato per un ulteriore periodo di 12 mesi alle medesime condizioni economiche e contrattuali.

In attesa della definizione di un nuovo Accordo Quadro, la ditta aggiudicataria sarà tenuta a continuare, qualora richiesto dall'ARCS, la fornitura alle stesse condizioni già pattuite per ulteriori 6 mesi oltre alla scadenza naturale.

Si applicano inoltre le cause di risoluzione e recesso di cui agli artt. 108 e 109 D.Lgs 50/2016.

Le aziende potranno recedere anticipatamente dal contratto di fornitura anche in forma parziale, qualora nelle stesse intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzativa rilevanti ai fini e per gli scopi della fornitura appaltata o qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative nonché direttive

regionali in materia di economia e finanza pubblica non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, previo preavviso scritto di almeno tre mesi, secondo quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

Art. 6 - (Determinazione del prezzo)

Tutti i prezzi, indicati nell'offerta dal Fornitore aggiudicatario, si intendono comprensivi di ogni onere accessorio anche di natura fiscale, ad esclusione dell'IVA che dovrà venire addebitata sulla fattura a norma di Legge.

Qualora il Fornitore offrisse lo stesso prodotto in più lotti di gara dovrà obbligatoriamente mantenere la stessa quotazione.

Ove pertinente, il prezzo offerto non potrà superare il prezzo massimo applicabile alle strutture pubbliche sanitarie previsto dalla normativa in materia e ai prezzi massimi ANAC. Nel caso in cui il prezzo risultasse superiore al prezzo di riferimento il concorrente sarà tenuto ad adeguare il prezzo offerto a quello di riferimento.

Art. 7 - (Modalità di esecuzione della fornitura e obblighi del Fornitore)

Tutto il materiale dovrà essere conforme alla Direttiva Comunitaria n.42/93.

La ditta aggiudicataria dovrà garantire per l'intera durata del contratto la fornitura dei dispositivi in oggetto alle condizioni stabilite dal presente capitolato. Nel caso in cui, durante tale periodo, la ditta assegnataria fosse impossibilitata a garantire la prosecuzione della fornitura a causa, ad esempio, della cessata produzione degli articoli aggiudicati, essa dovrà garantire l'approvvigionamento di dispositivi analoghi per caratteristiche e valore alle condizioni pattuite in sede di gara. Rimarrà facoltà del committente accertare in modo insindacabile l'equivalenza tecnica e la congruità del prodotto sostitutivo proposto rispetto a quello precedentemente aggiudicato.

Le consegne franche e libere da ogni spesa, dovranno essere effettuate entro il termine di 10 giorni dalla data di ricezione dell'ordine, che sarà emesso per singoli ordinativi oppure in base ad un programma-abbonamento concordato dal Servizio/Ufficio competente del singolo Ente del servizio sanitario regionale e la ditta aggiudicataria, con esclusione di consegne in blocco.

Gli ordini non devono essere vincolati da minimo d'ordine o imputazione di spese di trasporto.

Quanto sopra salvo diverse disposizioni stabilite dal Capitolato Tecnico.

È fatto obbligo alla ditta aggiudicataria che si trovasse nell'impossibilità di consegnare il materiale richiesto nei termini succitati, di darne comunicazione al Servizio che ha inviato l'ordinativo, entro il 2° giorno dal ricevimento dell'ordine, a mezzo fax e quindi di concordare comunque con il servizio stesso i tempi di consegna.

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire per l'intera durata del contratto la fornitura in oggetto alle condizioni stabilite dal presente Schema di Accordo Quadro.

I prodotti devono essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione, anche durante le fasi di trasporto.

I prodotti aggiudicati, al momento della consegna, dovranno avere un periodo di utilizzazione residuo non inferiore ai 2/3 del periodo di validità.

La merce di grosso volume e ingombro dovrà essere consegnata su bancali normalizzati delle dimensioni di base di 120 x 80 cm il cui ingombro in altezza non dovrà essere superiore a 120 cm da terra (anche "in seconda", ossia un pallet sopra l'altro purché ciascuno rispetti il vincolo h120). I pallets utilizzati dovranno avere struttura e caratteristiche adeguate rispetto al peso e alle

caratteristiche della merce trasportata. Non sarà effettuato il reso alla pari dei bancali utilizzati per la consegna.

In caso di aggiudicazione della fornitura, la ditta dovrà garantire l'effettuazione della prenotazione telefonica dello slot di scarico presso il Magazzino centralizzato al momento del ricevimento dell'ordine da parte di ARCS e di rispetto tassativo della prenotazione concordata con i referenti del Magazzino.

La ditta dovrà inoltre garantire la disponibilità, in caso di aggiudicazione della commessa, di un sistema di emissione di conferme d'ordine via email: a fronte di ogni ordine ricevuto da ARCS, la ditta dovrà inviare un documento di conferma di ricezione con indicazione dei tempi di consegna previsti per ciascuna linea d'ordine.

In caso di **indisponibilità temporanea** di prodotti per causa di forza maggiore, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare all'Ente la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti prima di ricevere eventuali ordini o comunque non appena venuta a conoscenza della problematica.

Nel caso di temporanea indisponibilità di prodotti per cause di forza maggiore (es: indisponibilità dipendente da situazioni di carenza dei prodotti sul mercato, sopravvenienza di disposizioni che impediscono la temporanea commercializzazione), la ditta aggiudicataria dovrà comunicare all'ARCS e al Servizio/Ufficio competente della singola Azienda la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti prima di ricevere eventuali ordini indicando chiaramente:

- la denominazione del prodotto;
- il periodo di indisponibilità previsto;
- la causa di indisponibilità.

Per sopperire alla **carenza temporanea**, la ditta potrà proporre un prodotto alternativo (qualora esistente) al medesimo prezzo: tale proposta verrà valutata dall'ARCS o dal Servizio/Ufficio competente della singola Azienda. Non verranno accettate consegne di prodotti alternativi non autorizzati dall'Ente. In caso di mancata tempestiva comunicazione verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 9, nei casi in cui non ricorrono i presupposti previsti dall'art. 8.

ARCS e/o le Aziende del SSR si riservano la possibilità di respingere le forniture a fronte di imballaggi e modalità di allestimento dei pallets che non rispettino tali condizioni o che possano comportare rischi per la sicurezza dei lavoratori e/o danneggiamento del materiale.

Art. 8 - (Clausola risolutiva espressa e recesso)

Risoluzione e recesso del contratto

La singola Azienda del SSR che ha stipulato il Contratto derivato e la CUC per l'accordo quadro stipulato potranno procedere di diritto (ipso iure) ex art. 1456 c.c. **alla risoluzione** del contratto ed assicurare direttamente, a spese del Fornitore inadempiente, la continuità della fornitura, nei seguenti casi:

- a) grave irregolarità e/o defezioni o ritardi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, nei termini di cui al presente accordo quadro;
- b) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte del Fornitore della fornitura in argomento;
- c) gravi violazioni dei programmi temporali di espletamento della fornitura, stabiliti dal Capitolato/atti di gara o concordati con l'Azienda del SSR;
- d) gravi violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere il regolare svolgimento della fornitura;

- e) cessione totale o parziale del contratto;
- f) in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 sul divieto di contanti negli appalti e nei subappalti, in tutti i casi in cui le transazioni vengono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa;
- g) violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165";
- h) mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Patto di Integrità;
- i) nei casi di cui all'art. 108, co. 2 del D.Lgs. 50/2016.

Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità della fornitura, le stesse saranno formalmente contestate dall'ARCS e/o dall'Azienda del SSR.

La CUC e le Aziende del SSR, per quanto di rispettiva competenza, anche in questi casi si riservano comunque, dopo 15 giorni dalla contestazione formale nei confronti del Fornitore (es. per inadempienze contrattuali diverse da quelle sopra evidenziate) e senza che il Fornitore abbia correttamente adempiuto, di procedere alla risoluzione del contratto.

La CUC e le Aziende del SSR, per quanto di rispettiva competenza, si riservano, in ogni caso, di indire una nuova procedura o di rivolgersi all'operatore economico che segue in graduatoria, risultato secondo migliore offerente nella gara in oggetto, addebitando in entrambi i casi le eventuali maggiori spese sostenute rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

L'affidamento a terzi, in caso di risoluzione del contratto, verrà comunicato al Fornitore inadempiente.

Nel caso di minor spesa sostenuta per l'affidamento a terzi, nulla competerà al Fornitore inadempiente.

L'esecuzione in danno non esimerà il Fornitore inadempiente da ogni responsabilità in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte del Fornitore senza giustificato motivo o giusta causa.

La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della cauzione definitiva e/o la possibilità per la CUC di agire ai sensi dell'art. 1936 e ss. c.c., oltre all'eventuale richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1223 c.c. e delle maggiori spese sostenute per l'affidamento della fornitura ad altro operatore economico. È facoltà della CUC e delle Aziende del SSR, per quanto di rispettiva competenza, di **recedere**, in tutto o in parte, ed in qualsiasi momento, dal vincolo contrattuale, previo preavviso scritto entro 30 giorni:

- nel caso di nuovi assetti tecnico-organizzativi rilevanti ai fini e per gli scopi della fornitura appaltata;
- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative nonché direttive regionali in materia di economia e finanza pubblica non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.

In tali casi al Fornitore spetterà il solo corrispettivo delle forniture già effettuate, escluso ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo.

In particolare e nello specifico, la CUC potrà, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte del Fornitore, **recedere**, in tutto o in parte dal vincolo contrattuale, previa formale comunicazione e pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui Consip S.p.A. o altre centrali di committenza regionali, rendano

disponibili Convenzioni di beni equivalenti a quelli oggetto del presente accordo quadro a condizioni migliorative in termini di parametri quali-quantitativi.

Art.8 bis - (Recesso e sospensione unilaterale del contratto)

In deroga all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, il Committente potrà recedere dal rapporto contrattuale qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e agli scopi della fornitura appaltata, anche legati all'andamento epidemiologico della pandemia da Covid-19 o laddove, nel corso del rapporto contrattuale, venisse attivata una iniziativa Consip inerente la fornitura oggetto della gara o fosse previsto l'approvvigionamento centralizzato a livello nazionale (per il tramite della Protezione Civile, dell'Esercito Italiano, di qualsiasi altra struttura legata alla gestione dell'emergenza sanitaria, etc.) dei beni oggetto del Contratto, previa comunicazione al Contraente con un preavviso non inferiore a 7 giorni solari consecutivi, sussistendo motivi di interesse pubblico che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso.

Decorso il periodo di preavviso il Committente verificherà la regolarità delle prestazioni sino a quel momento eseguite. In tal caso, fermo restando il diritto del Contraente al pagamento delle prestazioni già rese, nessuna ulteriore somma sarà dovuta al Contraente medesimo né a titolo di indennizzo né ad altro titolo.

Parimenti il contraente per le ipotesi su richiamate potrà disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art 107 del d.lgs. 50/2016.

Il Committente potrà altresì recedere dal contratto o nell'ipotesi di immissione sul mercato di prodotti che, per tecnologie impiegate e/o tipologie di utilizzo, risultassero innovativi in confronto ai quelli oggetto del presente appalto specifico. Per le modalità di esercizio di tale facoltà si rinvia a quanto precisato nel precedente paragrafo.

Rimane ferma la facoltà per il Committente di recedere dal Contratto, in qualunque tempo, per altre motivazioni, previo pagamento delle prestazioni relative alle forniture effettuate oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite, mediante invio di apposita comunicazione trasmessa mediante PEC, con preavviso non inferiore a 20 giorni solari consecutivi rispetto alla data di recesso, ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. 50/2016, senza che il recesso pregiudichi le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

È fatto divieto al Contraente di recedere dal Contratto.

Qualora al termine del periodo contrattuale e/o eventuale rinnovo non sia stato acquistato l'80% del fabbisogno segnalato in gara è facoltà della Stazione appaltante in accordo con il fornitore di posticipare la scadenza contrattuale alle medesime condizioni in vigore fino all'esaurimento del valore del contratto e comune non oltre a ulteriori 6 mesi dalla data di scadenza originale previa comunicazione scritta da inviare al contraente da parte del committente.

Art. 9 - (Clausola penale)

L'Azienda del SSR, responsabile dell'esecuzione del contratto, quando il Fornitore effettua, **in ritardo** sul termine stabilito, la consegna o la sostituzione dei prodotti o di parti di essi risultati difettosi per cause non imputabili all'Azienda, applicherà le seguenti penalità, che comunque non potranno superare il 10% del valore del contratto, IVA esclusa:

- ritardata consegna e/o sostituzione del prodotto, in tutto o in parte, entro i termini di cui all'art. 7 (nei casi in cui non ricorrono i presupposti previsti dall'art. 8): addebito della penale nella misura di 0,10% del valore totale dell'Ordine per ogni giorno naturale di ritardo nella consegna del prodotto aggiudicato. In caso di consegna e/o sostituzione parziale verrà addebitata una

penale nella misura di 0,10% del valore della merce non ancora consegnata/sostituita.

In ogni caso l'Amministrazione contraente potrà rivolgersi ad altro Fornitore addebitando al Fornitore inadempiente anche l'eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero derivarle.

Nelle ipotesi di inadempimento diverse dal ritardo nella consegna e/o nella sostituzione, è prevista l'applicazione delle seguenti penali:

- mancata consegna e/o sostituzione del prodotto (nei casi in cui non ricorrono i presupposti previsti dall'art. 8): la penale ammonterà al valore dell'Ordine/parte di Ordine non consegnato/sostituito. In questo caso l'Amministrazione contraente potrà rivolgersi ad altro Fornitore addebitando al Fornitore inadempiente anche l'eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero derivarle; in caso di non conforme mantenimento della catena del freddo e della conservazione/confezionamento del prodotto, potrà essere applicata una penale di valore pari a quello dell'Ordine/parte dell'Ordine per il quale non sono state rispettate le prescrizioni previste, contestualmente all'eventuale non accettazione del prodotto;

- addebito della penale nella misura di 1% del valore dell'affidamento della fornitura dello specifico lotto, per mancata comunicazione della temporanea indisponibilità del prodotto per cause di forza maggiore di cui all'art. 7 nei casi in cui non ricorrono già i presupposti previsti dall'art. 8;

- addebito della penale nella misura di 1% del valore dell'affidamento della fornitura dello specifico lotto, per la consegna di merce difforme dal prodotto

aggiudicato non preventivamente autorizzata.

Al fine di garantire un'analisi obiettiva degli eventi la procedura di contestazione

dovrà essere effettuata in contraddittorio con il Fornitore, secondo le seguenti
modalità:

- l'Azienda del SSR segnala via PEC l'inadempimento passibile di penale,
precisando le circostanze in cui esso è avvenuto ed è stato riscontrato e invitando

il Fornitore, ove possibile e ritenuto di interesse, ad adoperarsi per
l'adempimento entro un congruo termine all'uopo assegnato;

- il Fornitore ha facoltà di fornire, entro dieci giorni dal ricevimento, ogni
giustificazione od osservazione ritenga di formulare in proposito;

- nel caso in cui le giustificazioni non pervengano, siano ritenute
insoddisfacenti ovvero nell'ipotesi in il Fornitore non provveda in termini
all'adempimento eventualmente intimatogli, l'Azienda del SSR comunicherà
entro i quindici giorni successivi al Fornitore le proprie determinazioni circa
l'applicazione della penale, dandone notizia ad Arcs, che la riceverà per conto di
CUC.

Le suddette penali verranno comunicate mediante emissione di note di addebito
da parte delle singole Aziende del SSR scontate mediante decurtazione del
corrispettivo convenuto in sede di pagamento dello stesso.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude la
risarcibilità, in favore di CUC/Azienda del SSR, degli ulteriori danni
eventualmente subiti.

Nei casi in cui i corrispettivi liquidabili al Fornitore non fossero sufficienti a
coprire l'ammontare delle penali allo stesso applicate a qualsiasi titolo, nonché
quello dei danni dallo stesso arrecati all'Azienda del servizio sanitario regionale,

per qualsiasi motivo, la CUC si riverrà sul deposito cauzionale definitivo.

Art. 10 - (Garanzia e responsabilità della fornitura)

I prodotti offerti dovranno essere garantiti al 100% contro ogni difetto che possa imputarsi comunque alle procedure di fabbricazione o di magazzinaggio da parte del Fornitore.

In caso di riscontro di imperfezioni e/o difetti imputabili alle procedure di fabbricazione o di magazzinaggio o qualora, a seguito degli accertamenti di cui all'art. 11, i prodotti forniti non risultassero conformi alle caratteristiche indicate nel Capitolato d'oneri/tecnico/atti di gara, il Fornitore sarà obbligato a sostituirli gratuitamente, entro un termine massimo di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di sostituzione.

La mancanza di tale adempimento comporterà l'applicazione della penale secondo quanto previsto dall'art. 9 dell'accordo quadro, nonché la risoluzione del contratto - in caso di gravi violazioni - ai sensi dell'art. 8 dell'accordo quadro.

Si rimanda integralmente al Capitolato tecnico per quel che concerne le modalità di garanzia ed assistenza tecnica.

Art. 11 - (Controllo di quantità e qualità)

Il controllo di quantità e qualità sarà effettuato dagli incaricati delle Aziende del SSR, e/o del Magazzino Centralizzato dell'ARCS.

Agli effetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera il Fornitore di eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'immissione del prodotto al consumo.

La singola Azienda del servizio sanitario regionale, tramite i propri incaricati e avvalendosi eventualmente anche di laboratori esterni, potrà effettuare in qualsiasi momento controlli di alcuni campioni della merce consegnata durante

il periodo di fornitura, al fine di svolgere le opportune verifiche di corrispondenza qualitativa dei prodotti forniti.

Le spese per le analisi qualitative saranno a carico del Fornitore qualora i dati relativi risultassero difformi da quanto previsto dal Capitolato Tecnico/atti di gara.

Si rimanda integralmente al Capitolato tecnico per quel che concerne le modalità di consegna, installazione e collaudo.

Art. 12 - (Cessione del contratto, cessione dei crediti e subappalto)

Cessione del contratto

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità (art. 105 D.Lgs. 50/2016).

È fatto divieto della cessione, anche parziale, del contratto, quando la stessa non rientra nell'ambito delle vicende soggettive dell'esecutore del contratto di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

In particolare dovrà essere comunicato ad ARCS (PEC: arcs@certsanita.fvg.it) quanto di seguito indicato:

- in caso subentro nel contratto a seguito di **modifiche giuridiche soggettive** (previste all'art. 106 D.Lgs. 50/2016) il Fornitore dovrà darne comunicazione tempestiva entro 5 (cinque) giorni ad ARCS, per conto della CUC, allegando alla comunicazione:

- copia dell'atto notarile o atto equipollente attestante l'avvenuta modifica;
- indicazione puntuale dei contratti stipulati con CUC ed ancora in corso di esecuzione rientranti nella modifica (estremi della gara e numero lotto di gara oggetto del passaggio).

In questi casi la CUC procederà alla stipula dell'accordo quadro con il fornitore subentrante, alle medesime condizioni stabilite in gara, ferme restando le

verifiche sui requisiti di ordine generale dello stesso.

Potrà eccezionalmente venire autorizzata da parte dell'Azienda del SSR, in caso di urgenza, la consegna di prodotti dal fornitore subentrante per i casi di cui sopra, prima del perfezionamento degli atti di modifica contrattuale e delle verifiche di legge, fermo restando che l'Azienda del SSR si riserva la facoltà di rivalersi sui crediti esigibili dal fornitore subentrante in caso di carenza in capo allo stesso dei prescritti requisiti.

Cessione del credito

Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente alle Aziende del SSR debitrici (art. 106 comma 13 D.Lgs 50/2016).

Subappalto

Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente accordo quadro.

Art. 13 - (Fallimento, liquidazione, procedure concorsuali, risoluzione)

La CUC in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del Fornitore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 D.Lgs 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto, fatta salva la possibilità di cui all'art. 110

comma 3 D.Lgs. 50/2016.

È fatto salvo il diritto della CUC e della singola Azienda del SSR di rivalersi sulla garanzia definitiva e sui crediti maturati per il risarcimento delle maggiori spese conseguenti al subentro nella fornitura.

Art. 14 - (Fatturazione e pagamenti)

Il pagamento delle fatture avverrà ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.i.m., con decorrenza dalla data di consegna in SDI della fattura elettronica (DM 55/2013). Per i casi residuali per cui la normativa vigente prevede ancora la fattura cartacea, la decorrenza si ha dalla data di ricevimento.

Il pagamento avverrà previa verifica di conformità della fornitura, di presenza di DURC regolare e di regolarità rispetto alla posizione di adempienza presso l'Agenzia delle Entrate - Riscossione.

Il pagamento si intende effettuato alla data di emissione dell'ordinativo di pagamento.

Le fatture dovranno essere intestate a ARCS o alle Aziende/Enti del SSR che hanno emesso il "Contratto derivato".

Sia ARCS che le altre Aziende/Enti del SSR rientrano nel regime di cui all'art. 17 ter del DPR 633/72 (Split payment).

Le fatture dovranno pertanto essere emesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla citata normativa e dovrà essere compilato l'apposito campo per la "SCISSIONE DEI PAGAMENTI".

Art. 15 - (Tracciabilità dei flussi finanziari)

Il Fornitore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136. Ai sensi dell'art. 3, della medesima legge, si procederà alla risoluzione del contratto in tutti i casi in cui le transazioni, con eventuali sub-

appaltatori del Fornitore e i sub-contraenti a qualsiasi titolo interessate al servizio, siano state eseguite senza avvalersi dell'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Art. 16 - (Trattamento dei dati)

Con la sottoscrizione del presente accordo quadro, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione dell'accordo quadro stesso, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE 2016/679 (RGPD - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal RGPD medesimo.

Le parti, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, eseguono i trattamenti dei dati necessari all'esecuzione e allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo quadro.

I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e le parti mettono in atto le misure tecniche, organizzative, di gestione, procedurali e documentali adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

I dati suddetti saranno conservati in archivi cartacei ed elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal citato Regolamento UE e non saranno divulgati a terzi, salvo espressa previsione normativa. Nel caso in cui, per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo quadro, si rendesse necessario acquisire informazioni e dati da soggetti terzi, sarà cura dell'ARCS acquisire il previsto consenso.

Art. 17 - (Controversie)

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e la CUC, sarà competente in via esclusiva il Foro di Trieste. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le diverse Aziende/Enti del SSR è competente il Foro del capoluogo in cui ha la sede legale ogni singola Azienda/Ente del SSR interessata.

Art. 18 - (Informativa sul trattamento dei dati)

Gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati sono demandati alle singole Aziende del SSR aderenti al presente accordo quadro, cui compete la gestione contrattuale.

Art. 19 - (Spese contrattuali)

L'accordo quadro verrà stipulato ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 con firma digitale.

Tutte le spese riguardanti il contratto, spese di pubblicazione, imposta di registro, imposta di bollo, bolli di quietanza e simili, come ogni altra spesa inerente e conseguente al contratto, sono ad esclusivo carico del Fornitore. L'imposta sul valore aggiunto deve intendersi a carico delle singole Aziende del SSR, secondo le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 20 - (Rinvio ad altre norme)

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo quadro, si richiamano le norme riportate nel bando, nelle Norme di partecipazione alla gara e nel Capitolato d'Oneri/Tecnico/atti di gara, le disposizioni vigenti, comunitarie e nazionali, in materia di appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi ed in particolare la legge e il regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, nonché la normativa della Regione Friuli

Venezia Giulia vigente nella stessa materia.

Art. 21 - (Reportistica e monitoraggio dell'Accordo Quadro)

Il Fornitore si obbliga a fornire il servizio di reportistica che dovrà essere prestato in relazione ad ogni singola fornitura per tutta la durata dell'accordo quadro, con le modalità e termini sotto indicati.

Il Fornitore dovrà inviare trimestralmente (su richiesta dell'ARCS/Azienda del SSR), entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello del trimestre solare di pertinenza, all'ARCS i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali, compilando il modulo allegato ai documenti di gara (vedere allegato "G").

Tali dati dovranno essere inviati all'indirizzo di posta elettronica: arcs@certsanita.fvg.it con oggetto: "report accordo quadro gara ID _____".

I trimestre = dati gennaio > marzo

II trimestre = dati aprile > giugno

III trimestre = dati luglio > settembre

IV trimestre = dati ottobre > dicembre

Qualora i quantitativi dell'accordo quadro fossero in fase di esaurimento prima del termine di scadenza dell'accordo quadro, il Fornitore dovrà comunicarlo tempestivamente all'ARCS, per conto di CUC.

Art. 22 - (Clausola finale)

L'accordo quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, che qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo

e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'accordo quadro o dei singoli Contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'accordo quadro o dei singoli "Contratti derivati" (o di parte di essi) da parte della CUC e/o delle Aziende del SSR, non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano di far comunque valere nei limiti della prescrizione.

Art. 23 - (Clausola Pantoufle)

Il Fornitore non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti regionali che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione regionale, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

È nullo il contratto concluso in violazione di quanto previsto dal co. 1.

È fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti regionali che si trovino nella suddetta condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi

riferiti.

E' fatto richiamo al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 165/2001, nonché al Codice dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia approvato con decreto del Presidente della Regione 13 gennaio 2014, n. 03/Pres, quali parti integranti del contratto, ancorché non materialmente allegati.

In ottemperanza dell'articolo 2 dei suddetti Codici, gli obblighi di condotta previsti dallo stesso per i dipendenti pubblici sono estesi anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo del Fornitore, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.

Il Fornitore garantisce pertanto che tutti i soggetti incardinati a qualsiasi titolo nella propria organizzazione, che abbiano contatti, per ragioni legate all'esecuzione del presente contratto, con dipendenti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, prendano visione dei codici di comportamento di cui al punto 1.

La CUC e le Aziende del SSR, per quanto di rispettiva competenza, hanno la facoltà di risolvere il vincolo contrattuale in caso di violazione da parte del Fornitore degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in ragione della gravità della violazione.

Il Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia è accessibile al link: <http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/GEN/amministrazione-trasparente>.

Per l'accettazione specifica delle clausole del presente accordo quadro ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 del codice civile si rinvia all'Allegato 1 "Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole dell'accordo quadro per

l'affidamento FORNITURA DI GUANTI PER USO SANITARIO per un periodo di 12 mesi - ID20PRE024 CUC FVG Lotti n. 2-11-14 per le Aziende del SSR della Regione Friuli Venezia Giulia", parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro.

Il presente atto consta di n. 31 facciate complete e fin qui della settima riga della trentaduesima facciata.

Per Centrale Unica di Committenza regionale

Ing. Luciano Zanelli

firmato digitalmente

Per Clini-Lab Srl

Sig. Luciano Buson

firmato digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Spett.le

CLINI-LAB SRL

ATTO AGGIUNTIVO

Oggetto: 20PRE024 CUC FVG – ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI GUANTI AD USO SANITARIO LOTTI N. 2-11-14

Si dà atto che il documento denominato “Prospetto di individuazione del miglior
offerente ID20PRE024 CUC FVG LOTTI N. 2-11-14” (Allegato A2 alla
Determinazione ARCS n. 140 del 02/03/2023) che alleghiamo alla presente,
forma parte integrante della “Accordo quadro per l'affidamento della fornitura
di guanti ad uso sanitario – 20PRE024 CUC FVG LOTTI N. 2-11-14”.

Per CLINI-LAB SRL

Dott. Luciano Buson

Per IL SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA E PROVVEDITORATO

Ing. Luciano Zanelli

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate*